



TRIBUNALE DI PALERMO

SEZIONE QUARTA CIVILE E PROCEDURE CONCORSUALI

IL GIUDICE

letta la nuova proposta di concordato minore di carattere familiare *ex artt. 74 e ss. CCII* depositata da Domenico Lo Nigro, nato a Palermo il 16.09.1984 C.F: LNGDNC84P16G273U e Rinato Loredana, nata a Palermo il 24.09.1984 C.F: RNTLDN84P64G273C, entrambi residenti in Palermo alla via G. Pitrè n. 204, rappresentati dall'avvocato Riccardo Guarino del foro di Napoli, C.F. GRNRRCR77E18F839K, in data 24/1/2024 presso il Tribunale di Palermo;

ritenuta la competenza territoriale di questo Tribunale *ex art. 27, commi 2 e 3, CCII*, posto che il centro degli interessi principali del debitore si trova a Palermo;

considerato che non risulta violato il disposto di cui all'art. 76, comma 1, CCII, in quanto la domanda è stata formulata tramite un OCC costituito nel circondario del Tribunale di Palermo;

rilevato che è stata allegata tutta la documentazione prescritta dall'art. 75, comma 1, CCII;

letta la relazione particolareggiata del professionista nominato dall'OCC quale gestore della crisi, avv. Ettore Volpe, contenente le indicazioni e i giudizi di cui all'art. 76, commi 2 e 3, CCII nonché l'attestazione prevista dall'art. 75, comma 2, CCII;

considerato che deve escludersi la qualifica di consumatore alla luce del carattere promiscuo della esposizione debitoria (cfr. CDA Bologna 16/6/2023) e che al contempo risulta dimostrato lo stato di sovraindebitamento dei proponenti;

rilevato che la proposta consente ai ricorrenti di proseguire la propria attività imprenditoriale;

osservato che, allo stato, non si ravvisa la sussistenza di alcuna delle ipotesi di inammissibilità della domanda previste dall'art. 77 CCII;

rilevato che, su espressa richiesta formulata in ricorso ai sensi dell'art. 78, comma 2, lett. a), CCII, va disposto il divieto, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione



non sarà divenuto definitivo, di iniziare o proseguire azioni esecutive individuali, di disporre sequestri conservativi e/o di acquistare diritti di prelazione sul patrimonio del debitore da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

considerato che non sono state formulate domande ex art. 78 comma 2 e 2 bis CCII (cfr. relazione integrativa depositata in data 30/1/2024 dall'OCC);

considerato che, allo stato neppure ricorre l'ipotesi di cui all'art. 112 comma II richiamata dalla lettera b) della precedente disposizione;

tenuto conto che i debitori non hanno richiesto la nomina di un commissario giudiziale;

considerato, pertanto, che l'esecuzione del presente decreto e alle attività di seguito dettagliatamente descritte dovranno essere curate dall'OCC;

rammentato infine che, nelle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento, va riconosciuta all'Agenzia delle Entrate - Riscossione la legittimazione esclusivamente per le somme dovute a titolo di oneri di riscossione, mentre la legittimazione per i crediti iscritti a ruolo spetta ai corrispondenti enti impositori (cfr. Trib. Bologna, Sez. IV, 29 aprile 2022; Trib. Mantova, decr. dell'11 aprile 2022 nel proc. n. 1/2022 R.G.; Trib. La Spezia, 9 aprile 2019; Trib. Bologna, Sez. IV, decr. del 24-27 aprile 2018 nel proc. n. 5798/2015 R.G.);

visto l'art. 78 CCII;

DICHIARA

l'apertura della procedura di concordato minore proposta da Domenico Lo Nigro, nato a Palermo il 16.09.1984 C.F: LNGDNC84P16G273U e Rinato Loredana, nata a Palermo il 24.09.1984 C.F: RNTLDN84P64G273C, entrambi residenti in Palermo alla via G. Pitre n. 204;

DISPONE

che l'OCC, avv. Ettore Volpe curi l'esecuzione del decreto

DISPONE

che il presente decreto (eliminati i dati sensibili) sia pubblicato, a cura dell'OCC, avv. Ettore Volpe, sul sito www.tribunale.palermo.it;

ORDINA

la trascrizione del presente decreto presso gli uffici competenti, nei modi di legge, a cura dell'OCC;

DISPONE



che, entro trenta giorni dalla comunicazione del presente decreto, l'OCC comunichi la proposta e il decreto medesimo a tutti i creditori;

ASSEGNA

ai creditori il termine di trenta giorni, decorrenti dalla predetta comunicazione, per trasmettere all'OCC - a mezzo posta elettronica certificata o altro servizio di recapito certificato qualificato ai sensi dell'art. 1, comma 1-ter, D.Lgs. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale) - la dichiarazione di adesione o di mancata adesione alla proposta di concordato e le eventuali contestazioni;

AVVISA

i creditori che, con la dichiarazione di cui sopra, dovranno indicare un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio di recapito certificato qualificato, a cui ricevere tutte le comunicazioni, e che, in mancanza, i provvedimenti saranno comunicati mediante deposito in cancelleria;

DISPONE

che, all'esito della votazione, l'OCC rediga apposita relazione (inserendovi i voti favorevoli e contrari dei creditori con l'indicazione nominativa dei votanti e dell'ammontare dei rispettivi crediti nonché l'indicazione nominativa dei creditori che non hanno esercitato il voto e dell'ammontare dei loro crediti) e la depositi in cancelleria il giorno successivo alla chiusura delle operazioni di voto, allegando - su supporto informatico - la documentazione relativa all'espressione dei voti;

MANDA

alla Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento al ricorrente, al professionista nominato dall'OCC quale gestore della crisi, avv. Ettore Volpe.

Palermo, 2/2/2024

IL GIUDICE

Alessia Giampietro

Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice Alessia Giampietro, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.



